

Repertorio n. 72692

Raccolta n. 7974

Pag. 1

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

- L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventidue del mese di dicembre

22 - 12 - 1998

- In Milano, nel mio studio posto in Via Privata Maria Teresa n.4.

- Davanti a me, Dr. Alba Maria Ferrara, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i Signori:

- FERRARA CINZIA, nata a Palermo il 28 settembre 1958, residente a Milano in Via Moscati n. 6, architetto, codice fiscale FRR CNZ 58P68 G273D;

- PALLADINO PIETRO, nato a Benevento il 14 novembre 1958, residente a Milano in Corso Sempione n. 1, ingegnere, codice fiscale PLL PTR 58S14 A783J.

= Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, cittadini italiani come essi mi dichiarano, rinunciano innanzitutto d'accordo tra di loro con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, e quindi convengono e mi richiedono di fare con il presente atto constare di quanto segue:

1) Tra essi comparenti viene costituita con sede in Milano, ed attualmente in Via Antonelli n. 3, una Associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE"

in sigla **"APIL"**

2) Come è meglio precisato all'art. 3 dello Statuto, l'associazione si propone i seguenti fini:

- dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce e delle attività ad esse collegate;

- diffondere il concetto che la luce dev'essere progettata, nell'indipendenza delle scelte e per rispondere ad un'esigenza di migliore qualità del vivere;

- garantire il livello di professionalità degli associati nel rispetto delle regole deontologiche;

- divulgare l'esistenza delle diverse figure professionali operanti nel campo della luce e già riconosciute all'estero;

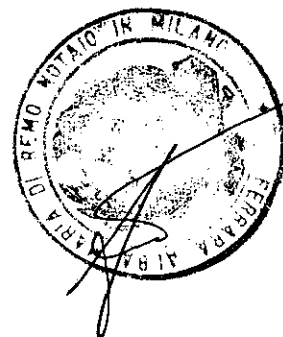
- adoperarsi affinché i giovani professionisti trovino un organismo rappresentativo che dia promozione e tutela alla loro collocazione professionale;

- attivare lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi d'interesse tra i membri;

- farsi carico dell'aggiornamento professionale degli associati.

3) L'Associazione sarà regolata dallo Statuto predisposto dai comparenti, da me letto agli stessi, e da essi approvato, che viene allegato al presente atto sotto "A", a formarne parte

REGISTRATO
A MILANO
Atti Pubblici
N. 08-01-99
N. 692
Serie 1/A
Esatto L. 252-000



integrante e sostanziale.

Pag. 2

4) In conformità a quanto previsto nella norma transitoria di cui all'art. 27 dello Statuto, fino alla convocazione della prima assemblea generale il Consiglio Direttivo sarà composto dai soci costituenti qui presenti.

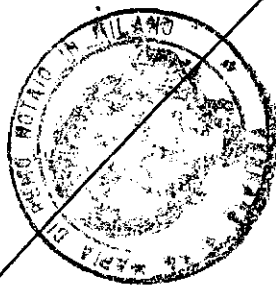
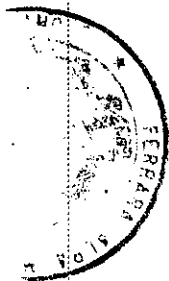
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali approvano, confermano e sottoscrivono.

Parte dattiloscritta da mani fide sotto la mia personale direzione e parte scritto di mia mano, occupa tre pagine di un foglio.

F.to Pietro Palladino

F.to Cinzia Ferrara

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio





ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

GENERALITA'

- Art.1 - E' costituita l'Associazione Professionisti dell'illuminazione, in sigla "APIL", con sede a Milano.
- Art.2 - la durata dell'APIL è stabilita fino al 31 ottobre 2020 e può essere variata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
- Art.3 - L'APIL non ha finalità di lucro e si propone i seguenti fini:
- 1) dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce e delle attività ad essa collegate.
 - 2) diffondere il concetto che la luce deve essere progettata, nell'indipendenza delle scelte e per rispondere ad un'esigenza di migliore qualità del vivere.
 - 3) garantire il livello di professionalità degli associati nel rispetto delle regole deontologiche.
 - 4) divulgare l'esistenza delle diverse figure professionali operanti nel campo della luce e già riconosciute all'estero.
 - 5) adoperarsi affinché i giovani professionisti, trovino un organismo rappresentativo che dia promozione e tutela alla loro collocazione professionale.
 - 6) attivare lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi d'interesse fra i membri.
 - 7) farsi carico dell'aggiornamento professionale degli associati.

SOCI ASSOCIATI

- Art.4 - Possono associarsi all'APIL tutti i professionisti che, per il loro curriculum professionale o per l'attività accademica, per le ricerche svolte e per le pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito, offrono sufficienti garanzie di professionalità. Il possesso di un titolo di studio a livello universitario o post- universitario (corsi di specializzazione), esplicitamente indirizzato alla progettazione della luce, unitamente ad un'esperienza continuativa nell'ambito delle applicazioni della luce di almeno un biennio, costituiscono condizione necessaria per l'accesso all'APIL.

Saranno ammesse deroghe al possesso del titolo di studio richiesto, qualora l'aspirante socio mostri comprovata idoneità a giustificare l'ammissione alla associazione.

Non sono ammessi coloro per i quali la progettazione d'impianti o componenti e/o la consulenza è soltanto attività ausiliaria e di supporto alla vendita e/o promozione degli stessi, quali i professionisti inseriti in Società che producono, promuovono, vendono o installano per terzi impianti o loro componenti.

L'ammissione è comunque subordinata all'approvazione del Consiglio, in base al Regolamento dell'Associazione.

Ciuno
Prof. Follini



L'iscrizione all'associazione di ogni iscritto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il consiglio, accertasse violazioni allo statuto o alle norme deontologiche

L'iscrizione all'APIL è riservata ai membri dell'AIDI.

All'atto dell'ammissione il socio avrà diritto ad un proprio numero di iscrizione riportato su un apposito timbro sul quale apparirà anche il logo dell'associazione.

All'atto della loro ammissione, i soci devono impegnarsi a versare all'APIL le quote stabilite annualmente dal Consiglio. Il Socio che intende recedere dall'APIL deve darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario.

Guerra

Cinzia

ORGANI SOCIALI

Art.5 - sono organi dell'APIL:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Consiglio;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6 - Le cariche sociali non sono retribuite. Le persone che le ricoprono, salvo il Presidente Onorario (V.Art.13) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alla reintegrazione delle cariche che eventualmente si rendessero vacanti durante il triennio, provvedono gli organi competenti per le designazioni previsti dal presente statuto.

Le cariche dei nuovi eletti decadono insieme con quelle dei rimasti in carica.

L'ASSEMBLEA

Art.7 - L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai soci, che vi possono intervenire anche per delega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Per le deliberazioni dell'assemblea, ciascun Socio dispone di un voto. Ciascun socio non può avere deleghe di numero superiore al 10% del numero degli iscritti, comunque non superiore a 9.

Art.8 - L'Assemblea generale:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i membri del Consiglio;
- c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e ne designa il Presidente;
- d) discute e delibera sulle relazioni, sui bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio;
- e) discute ed esprime parere consultivo su ogni altro argomento di carattere generale posto all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio.

Roberto Telleri

[Signature]

[Signature]



propone all'Assemblea il regolamento ed eventuali modifiche ed altre norme applicative ed esecutive dello Statuto sociale purchè non in contrasto con le norme dello Statuto.

Art.9 - L'Assemblea generale è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante lettera da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè degli argomenti da trattare.

Le comunicazioni agli iscritti, nonchè le convocazioni alle assemblee possono essere inviate anche per posta elettronica o via fax.

Art. 10 - L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di un numero tale di Soci da rappresentare almeno la metà della totalità dei voti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se gli intervenuti non rappresentano il quorum suddetto, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, anche nello stesso giorno e in ogni caso a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, le votazioni possono avvenire per corrispondenza.

Art.11 - Le modifiche dello Statuto e del regolamento dell'APIL devono essere approvate con più di metà del totale degli iscritti.

Art.12 - L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente Onorario dell'APIL, il quale nomina il Segretario della seduta; in caso di impedimento del Presidente Onorario, l'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Delle riunioni e delle delibere è redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

PRESIDENZA

Art.13 - Il Presidente Onorario è il Presidente dell'AIDI, per il miglior coordinamento degli interessi delle due Associazioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'APIL a tutti gli effetti ed il potere di conferire mandati. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Presidente Onorario.

Art.14 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio. (Art.16). Egli nomina e revoca i funzionari e gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale.

Art.15 - Il Presidente dell'APIL viene eletto dall'Assemblea generale dei Soci.

C. Vio

Piero Tella

[Signature]

[Signature]

CONSIGLIO

Art.16 - Il Consiglio, eletto dall'Assemblea generale dei Soci, è costituito da sei membri più il Presidente.

Il Consiglio:

- a) attua quanto deliberato dall'Assemblea circa l'indirizzo generale dell'attività dell'APIL, controlla l'operato della Segreteria e determina tutte le iniziative pratiche da assumere per l'attuazione degli scopi statutari;
- b) designa il Segretario generale ed il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio;
- c) emana il regolamento ed altre norme applicative ed esecutive dello Statuto sociale;
- d) delibera sulla accettazione dei nuovi soci dopo averne vagliato l'idoneità sulla base dei requisiti indicati nel regolamento;
- e) decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) forma il bilancio consuntivo e delibera sul bilancio preventivo da sottoporre con relazione illustrativa all'Assemblea generale;
- g) delibera la misura delle quote sociali occorrenti allo svolgimento del programma dell'Associazione;
- h) ha, in genere, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione soltanto di quanto riservato ai Presidenti ed all'Assemblea in forza del presente statuto o di delibere dell'Assemblea stessa;
- i) può delegare a uno o più dei propri membri i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.
- l) nomina le commissioni operative per l'organizzazione dei fini statutari come da regolamento.

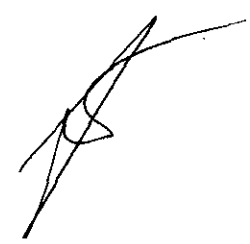
Art. 17 - Il consiglio si raduna ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente Onorario o dal Presidente, oppure venga richiesto da almeno quattro consiglieri e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente - o dal Presidente Onorario d'intesa con il Presidente - a mezzo di invito a domicilio contenente l'ordine del giorno, diramato almeno dieci giorni prima dell'adunanza anche via fax o per posta elettronica. Il Presidente Onorario partecipa comunque alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto a meno che non svolga funzioni di Presidente.

Art.18 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza, in caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.

REVISORI DEI CONTI

Art.19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile dell'APIL ed è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti.

Pedro Palacios Lima Suarez



I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio ed esaminano ed approvano il rendiconto finanziario annuale e lo stato patrimoniale da sottoporre all'Assemblea generale.

SEGRETERIA GENERALE

ART.20 - Lo svolgimento della normale attività dell'APIL è devoluta al Segretario Generale sotto la guida del Consiglio.

Al Segretario Generale, che potrà avvalersi della collaborazione di personale di concetto e di ordine a seconda del programma di lavoro da svolgere, competono tutte le mansioni organizzative e disciplinari, comprese le relazioni con gli associati ed i terzi, con i poteri per la ordinaria amministrazione conferitigli dal Consiglio.

PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Art.21 - Le entrate dell'APIL sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni, ecc.;
- c) eventuali proventi per prestazioni diverse, vendite di pubblicazioni od altro.

Art.22 - Le quote devono essere versate entro il 30 novembre di ogni anno. Se il versamento non viene effettuato entro il 28 febbraio successivo, il Socio sarà segnalato come moroso al Consiglio per i provvedimenti del caso.

DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.23 - L'esercizio sociale dell'APIL ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio sociale deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 31/3 successivo.

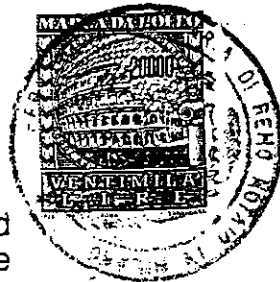
Il rendiconto verrà esposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione dello stesso.

SCIoglimento DELL'APIL

Art. 24 - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.25 - Lo scioglimento anticipato dell'APIL è deliberato dall'Assemblea generale con più di metà del totale dei voti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, delibererà circa le modalità della liquidazione.

Art.26 - Per tutto quanto non espressamente previsto, è fatto espresso rinvio alle norme di legge.



Prof. Pelli. N. - Cigno Cigno

Norma transitoria

Art.27 - Fino alla convocazione della prima assemblea generale, funzionerà da organo direttivo dell'APIL il Comitato promotore, composto dalle persone che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'APIL.

Piero Polla

Giuseppe

Ceccarelli



Copia conforme all'originale ed al suo allegato
munito delle prescritte firme che si rilascia per
gli usi a cui è destinato.
Milano, li 6 APR. 2001

